



*Unieuro S.P.A. - Sede Legale in Forlì, Palazzo Hercolani, via Piero Maroncelli, 10
Capitale Sociale Euro 4.139.724,20 Interamente Versato
Numero di Iscrizione nel Registro Delle Imprese di Forlì-Cesena e C.f. 00876320409*

PORTALE SEGNALAZIONI

Domande frequenti



1. Chi può segnalare una violazione sul portale Whistleblowing?

I lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di Unieuro, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Possono altresì segnalare le persone il cui rapporto di lavoro è terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto e i candidati in vista di un'assunzione che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale.

Si precisa che il portale Whistleblowing va utilizzato esclusivamente dai soggetti definiti segnalanti ai sensi della normativa e per le finalità indicate; pertanto, le segnalazioni da parte di soggetti diversi dalla categoria di cui sopra (per es. clienti), anche relative al funzionamento del prodotto, garanzia legale, recesso, ecc. con riferimento a prodotti o servizi offerti da Unieuro devono essere inviate seguendo le istruzioni presenti sulla pagina del sito <https://www.unieuro.it/online/assistenza-clienti> dedicato all'Assistenza Clienti oppure recandosi in un punto vendita Unieuro. Per qualsiasi richiesta in materia di privacy, invece, è necessario consultare la pagina del sito [Richieste privacy \(unieuro.it\)](#).

2. Che cosa si può segnalare?

Tutti quei comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) lesione degli interessi finanziari dell'Unione; ii) riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati (per es., possono essere segnalate le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- violazioni di disposizioni nazionali che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione (il Modello Organizzativo di Unieuro è consultabile attraverso questo link: [Unieuro MOG-231 23 02 2023 parte-generale.pdf \(unieurospa.com\)](#); mentre il Codice Etico di Unieuro è consultabile attraverso questo link: [06 Unieuro Codice Etico 01.2023-clean Post-CCR.pdf \(unieurospa.com\)](#)).



In ogni caso, come precisato dalle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia non solo le violazioni già concretizzate, ma anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero verificarsi sulla base di elementi concreti e provabili.

3. Cosa non può essere oggetto di segnalazione?

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse personale del segnalante o di colui che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (per esempio, non possono costituire oggetto di segnalazione le lamentele relative ai turni di lavoro; mentre, possono essere segnalate condotte di *mobbing* o di molestie sessuali in quanto integranti illeciti penali).

Non possono essere segnalate neanche violazioni di specifiche disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. È obbligatorio identificarsi per poter inserire una segnalazione?

No, non è obbligatorio e non è necessario fornire i propri dati. Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione non contenga elementi sufficientemente circostanziati e il segnalante non dia riscontro alle richieste di chiarimento comunicate attraverso il sistema di messaggistica interno al portale, la mancanza di riferimenti del segnalante potrebbe limitare la possibilità di chiedere ulteriori dettagli utili per approfondire i fatti segnalati.

5. Quali canali di segnalazione possono utilizzarsi?

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando il portale Whistleblowing messo a disposizione dei potenziali segnalanti. L’accesso al Portale può essere effettuato attraverso due modalità alternative tra loro: i) tramite registrazione, per gli utenti che intendono effettuare una segnalazione rilasciando i propri dati identificativi (nome, cognome, e-mail per avere conferma della registrazione al portale); ii) senza registrazione, per gli utenti che non intendono rilasciare alcun proprio dato identificativo o che intendono rilasciare dati identificativi, ma senza registrarsi. Unieuro suggerisce di fare la segnalazione con registrazione (dove i dati identificativi del segnalante registrato sono trasformati in un Codice Identificativo Unico) o la segnalazione senza registrazione, non rilasciando propri dati identificativi.



Per il tramite del portale è possibile rilasciare la segnalazione in forma scritta, in forma orale o infine è possibile chiedere di incontrare il responsabile del canale di segnalazione. Il link è reperibile sul sito web istituzionale di Unieuro.

Il segnalante avrà altresì modo di fare richiesta di un incontro diretto con la struttura che si occupa della segnalazione.

6. Come posso segnalare una violazione in forma orale?

La segnalazione orale avviene mediante la registrazione di un messaggio vocale che dovrà risultare sufficientemente circostanziato, ovvero dovrà contenere le informazioni indispensabili per poter accertare la fondatezza della segnalazione (es. luogo, soggetti coinvolti, descrizione dei fatti, arco temporale). Qualora la registrazione del messaggio vocale avvenga per il tramite del portale, il segnalante dovrà seguire alcune indicazioni, come ad esempio consentire l'accesso al microfono del dispositivo elettronico dal quale si stia procedendo. Nel caso di messaggio registrato nella piattaforma è possibile utilizzare un sistema di modifica della voce al fine di impedire il riconoscimento del segnalante e garantire l'anonimato.

Viene altresì data la possibilità di caricare sul portale un file audio precedentemente registrato come allegato ad una segnalazione scritta. In tal caso non si potrà applicare all'audio preregistrato il sistema di modifica della voce interno al portale.

7. Cosa vuol dire che “la segnalazione dev’essere fatta in buona fede”?

Per segnalazione in “buona fede” si intende la segnalazione effettuata senza l'intenzione di trarre vantaggio per sé o per terzi o di arrecare un danno ingiusto al segnalato (per es., non è in buona fede la segnalazione fatta esclusivamente al fine di screditare il soggetto segnalato).

8. Cosa vuol dire che “la segnalazione deve essere circostanziata”?

La segnalazione, per essere sufficientemente circostanziata, deve fornire elementi utili e sufficientemente dettagliati per consentire le verifiche necessarie a valutare la fondatezza dei fatti e le relative responsabilità, per esempio, la descrizione del fatto oggetto di segnalazione deve risultare chiara e completa, deve essere precisato il periodo di riferimento, deve essere identificabile l'autore/i dei fatti, devono essere allegati ove possibile eventuali documenti a supporto di quanto illustrato.

9. Nel caso in cui un segnalante riceva da terzi l'informazione di una violazione cosa deve fare?

Il segnalante deve inserire tempestivamente la segnalazione di violazioni di cui sia venuto a conoscenza, anche attraverso terzi, sul Portale Whistleblowing, precisando le modalità con le quali è venuto a conoscenza del fatto.

10. Chi esamina le segnalazioni e ne cura gli approfondimenti?



La verifica sulla fondatezza delle segnalazioni e le decisioni in merito alla gestione delle stesse sono affidate all'Internal Audit Director della Società.

Se, invece, l'oggetto della segnalazione coinvolge anche l'Internal Audit Director, il segnalante deve trasmettere la segnalazione direttamente e in via esclusiva al Legal Director, seguendo il procedimento definito direttamente sulla piattaforma informatica raggiungibile tramite link sul sito web istituzionale di Unieuro. In tal caso, il Legal Director procederà in autonomia nello svolgimento degli approfondimenti necessari.

11. Che cosa è il Codice Identificativo Unico?

Il Codice Identificativo Unico è un codice alfanumerico che identifica in modo univoco la segnalazione e che viene rilasciato al fine di comprovare il ricevimento della stessa da parte della Società. Il codice viene automaticamente prodotto dal Portale al termine dell'inserimento di una segnalazione e permette al segnalante di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della propria segnalazione, accedendo nuovamente al portale e digitando tale codice.

Al fine di tenere riservata l'identità del segnalante, tale codice costituisce l'unico modo per seguire lo stato di lavorazione della segnalazione e scambiare eventuali messaggi con il responsabile del canale, anche nel caso in cui il segnalante abbia fornito i propri riferimenti.

È pertanto importante che il segnalante lo conservi.

12. Cosa succede se il segnalante non risponde alla richiesta di informazioni ulteriori pervenuta dalla Funzione che conduce la procedura?

Nel caso in cui colui che gestisce la segnalazione abbia la necessità di avere informazioni aggiuntive e, nonostante la richiesta di precisazioni evidenziata sul portale, il segnalante non fornisca le informazioni utili richieste, allora l'Internal Audit Director o il Legal Director potrà archiviare la procedura per insufficienza degli elementi di valutazione, decorso un ragionevole periodo di tempo (max 3 mesi e 7 gg dall'inserimento).

13. È possibile consultare lo stato di lavorazione di una segnalazione?

Sì, successivamente all'inserimento della segnalazione, il segnalante può verificarne in qualsiasi momento lo stato di lavorazione, cliccando sull'apposito link presente sul portale e digitando il Codice Identificativo Unico.

14. Quali sono gli stati di lavorazione della segnalazione?

La segnalazione seguirà il seguente stato di lavorazione:

- Presa in carico: la segnalazione è stata correttamente inserita dal segnalante;
- Analisi preliminare: è in corso la verifica dell'ammissibilità della segnalazione da parte dei soggetti preposti ai sensi della Policy aziendale;
- Lavorazione: è in corso l'attività di verifica dei fatti segnalati;



- Chiusa: le indagini si sono concluse e la segnalazione è stata archiviata.

In ogni caso, viene dato riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, dalla data di scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

15. È possibile allegare documentazione alla segnalazione?

È sempre possibile allegare della documentazione direttamente sulla piattaforma informatica raggiungibile tramite link sul sito web istituzionale di Unieuro.

16. Quali sono le misure di protezione contro le ritorsioni a favore del segnalante?

Per ritorsione s'intende ogni comportamento, anche solo tentato o minacciato, posto in essere a causa della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il legislatore ha previsto una tutela contro le ritorsioni poste in essere in danno del segnalante (per es., il licenziamento, la retrocessione di grado, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, i danni, anche alla reputazione della persona, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.).

Le misure di protezione dalle eventuali ritorsioni si applicano al segnalante e agli altri soggetti tutelati¹ quando ricorrono le seguenti condizioni: i) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nel novero di quelle che possono costituire oggetto di segnalazione; ii) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni di legge e della Policy Whistleblowing di Unieuro.

17. Come vengono tutelati i dati personali e la riservatezza del segnalante?

Unieuro si impegna costantemente per tutelare la privacy di coloro che decidono di fornire dati o informazioni personali proprie o di terzi.

Il segnalante, qualora decidesse di non rivelare la propria identità, non potrebbe in alcun modo essere identificato dal personale della società. L'accesso alla piattaforma, infatti, è vincolato alla

¹ Sono soggetti meritevoli di protezione, anche se non segnalanti: i) i facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); ii) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; iii) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; iv) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.



politica del “no log”, in forza della quale: i) qualora l’accesso venga effettuato da un dispositivo non connesso alla rete aziendale, i sistemi informativi di Unieuro non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP); ii) nei casi in cui, invece, l’accesso avviene tramite un dispositivo connesso alla rete aziendale (sorvegliata da Unieuro per legittimi fini di tutela del proprio patrimonio informativo), Unieuro si riserva di implementare soluzioni tecniche e organizzative per impedire di risalire all’utente che effettua la segnalazione..

Dopo che la segnalazione è stata trasmessa, sia essa effettuata con registrazione o senza registrazione al Portale, al segnalante viene assegnato un codice identificativo che gli consente: 1) se si registra o se effettua una segnalazione anonima, di non essere identificato nemmeno dai soggetti deputati a prendere in carico ed esaminare le segnalazioni; 2) in qualunque caso, anche se (pur non registrandosi) inserisce i propri dati identificativi, di verificare agevolmente lo stato di avanzamento della sua segnalazione.

In ogni caso, i soggetti deputati a prendere in carico ed esaminare le segnalazioni sono stati espressamente autorizzati da Unieuro e non possono comunicare e divulgare le informazioni e i dati personali di cui vengono in possesso al di fuori delle fattispecie previste nella Policy Whistleblowing e nelle presenti FAQ pubblicate sul sito web istituzionale di Unieuro.

18. Cos’è e quando si può fare una segnalazione esterna?

Per segnalazione esterna s’intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La Policy di Unieuro non disciplina tale tipologia di segnalazioni. Ai sensi della normativa, il segnalante può ricorrere al canale ANAC qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, essa non avrebbe efficacia ovvero potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

19. È possibile per il segnalante divulgare pubblicamente la propria segnalazione?

Divulgare pubblicamente significa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.



Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia del regime di protezione disciplinato dal D. Lgs. n. 24 del 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: i) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa e non è stato dato seguito né riscontro alla segnalazione nei termini di legge; ii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.